



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 415 di Registro

Seduta del 28/12/2022

Oggetto: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – Conferma tariffe per l'anno 2023.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:10, nella solita sala delle riunioni, nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle correnti normative in materia di contenimento epidemiologico da COVID-19 per motivazioni che non hanno consentito la seduta in teleconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Signori:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.
MELGRATI MARCO	Sindaco		SI
GALTIERI ANGELO	Vice Sindaco	SI	
GIANNOTTA FRANCA	Assessore		SI
INVERNIZZI ROCCO	Assessore	SI	
MACHEDA FABIO	Assessore	SI	
MORDENTE PATRIZIA	Assessore	SI	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale **dott.ssa Gabriella Gandino**.

Assume la Presidenza **Angelo Galtieri** in qualità di **Vicesindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore alle Finanze Rag. Patrizia MORDENTE;

DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267, parimenti da quello di regolarità contabile;

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

VISTO l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi*

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATO il regolamento di attuazione dell'Entrata in argomento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 29 Aprile 2021;

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA nello specifico la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30 Aprile 2021;

RICHIAMATA da ultimo la deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 29 Dicembre 2021, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2022, invariate rispetto all'anno 2021;

PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione di non procedere ad alcun aumento tariffario;

RICHIAMATO quanto disposto in merito alla tariffa standard dai comma 826, 827, 831, 841 e 842 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

RICHIAMATO quanto disposto dal regolamento di applicazione in merito alla possibilità di variare la tariffa standard con l'applicazione di appositi coefficienti;

VISTI nello specifico gli articoli 14, 27, 48 e 67 del Regolamento di attuazione del C.U.P. , relativi alla determinazione delle specifiche tariffe;

RICHIAMATO inoltre l'art. 49 del Regolamento, relativo alla classificazione delle strade, operata per la determinazione del canone dovuto a seguito di occupazione di spazi ed aree pubbliche, classificazione che ripropone la preesistente individuata ai fini dell'applicazione del C.O.S.A.P. ;

VISTO l'allegato A alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, invariati rispetto all'anno 2022, relativi al canone dovuto per il servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO l'allegato B alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, invariati rispetto all'anno 2022, relativi al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere permanente;

VISTO l'allegato C alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, invariati rispetto all'anno 2022, relativi al canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di carattere temporaneo;

VISTO l'allegato D alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe, per metro quadrato o lineare occupato, e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, invariati rispetto all'anno 2022, relativi al canone dovuto per le occupazioni permanenti, esposti per ciascuna categoria di cui all'art. 49 del Regolamento;

VISTO l'allegato E alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe, per metro quadrato o lineare occupato, e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, invariati rispetto all'anno 2022, relativi al canone dovuto per le occupazioni temporanee, esposti per ciascuna categoria di cui all'art. 49 del Regolamento;

VISTO l'allegato F alla presente deliberazione nel quale vengono espone le tariffe e i coefficienti di adattamento rispetto alla tariffa base, invariati rispetto all'anno 2022, relative al canone mercatale;

Visto l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

Visto lo Statuto Comunale

DELIBERA

1. Di approvare le Tariffe, per l'anno 2023, invariate rispetto all'anno 2022, del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, espone negli allegati A, B, C, D, E e F , così come dettagliati in premessa, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di confermare quanto espone nella deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 30 Aprile 2021, di approvazione delle tariffe per l'anno 2021, in ordine all'affidamento della gestione esternalizzata all'attuale Ditta.
3. Di stabilire che l'importo minimo dovuto a titolo di canone, per ogni atto di concessione per occupazioni di suolo pubblico di qualsiasi natura non esenti, è determinato in € 25,00.

Successivamente, su proposta del Presidente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza connessa all'approvazione del bilancio di previsione 2023-25;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICESINDACO
Angelo Galtieri

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Gabriella Gandino